

N. R.G. 1982/2018



TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
TERZA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1982/2018

tra

.....P

ATTORE/appellante

e

CONVENUTI/appellati

Oggi 27 settembre 2019 innanzi al dott. Pietro Iovino, sono comparsi:

Per
dall'avv. Marco Cecconi. l'avv. BORDONI MARCO, oggi sostituito

Per
l'avv. oggi sostituito dall'avv.

Per Montumace
P. tumace

Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.

I procuratori delle parti precisano le conclusioni come da foglio già depositato telematicamente per l'appellante e da comparsa per l'appellata Unipolsai.

Dopo breve discussione orale, il Giudice si ritira in camera di consiglio e fissa le ore 11.00 per la pronuncia della sentenza; successivamente alle ore 11.00 pronuncia la sentenza *ex art. 281 sexies c.p.c.* dandone lettura.

Il Giudice

dott. Pietro Iovino



Sentenza n. 20678/2019 pubbl. il 27/09/2019

RG n. 1982/2018

Repert. n. 3398/2019 del 02/10/2019



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
TERZA SEZIONE CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Pietro Iovino ha pronunciato *ex art. 281 sexies c.p.c.* la seguente

SENTENZA

nella causa civile di II[^] Grado iscritta al n. r.g. 1982/2018 promossa da:

(C.F. con il patrocinio
dell'avv. BORDONI MARCO, elettivamente domiciliato in VIA EMILIA N. 3 40068 SAN
LAZZARO DI SAVENA presso il difensore avv. BORDONI MARCO

APPELLANTE

contro

(C.F.), con il patrocinio dell'avv. ...
elettivamente domiciliato in ... presso il difensore

avv. ...

nonchè

(C.F.), contumace
F.), contumace

APPELLATI

OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 2935/2017 emessa dal Giudice di Pace di Bologna e depositata in data 05.07.2017

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con atto di citazione, ritualmente notificato alla Compagnia assicurativa,



p. proponeva appello avverso la sentenza n. 2935/2017, depositata il 05.07.2017, emessa dal Giudice di Pace di Bologna (in prosecuzione anche solo GdP), specificando tre distinti motivi di impugnazione.

Con il primo motivo lamenta l'erroneità della sentenza nella parte in cui ha erroneamente dichiarato antieconomica la riparazione del veicolo, così negando l'integrale risarcimento del danno in violazione dell'art. 2058 cc.

Con il secondo contesta la mancata liquidazione integrale delle spese di assistenza stragiudiziale, così incorrendosi in omessa pronuncia con violazione dell'art. 112 cpc .

Con il terzo motivo di appello invece lamenta l'erronea liquidazione delle spese di lite, nella parte in cui erano state compensate nella misura di un terzo, quelle di assistenza legale, ed interamente, quelle di CTU, invece che poste in base alla soccombenza, facente interamente capo alla controparte in violazione dell'art. 91 cpc.

Si costituiva la sola Compagnia, che eccepiva l'infondatezza di tutti i motivi di appello, richiamando a conferma dell'esattezza della decisione di prime cure la stima del CTU sul valore commerciale del veicolo (€.8.000,00), che era in sostanziale congruenza con quanto offerto ante causam (€. 7.500,00) ed illegittimamente rifiutato con la restituzione dell'assegno; allegava altresì che in ogni caso nulla era dovuto per spese di assistenza stragiudiziale proprio in ragione dell'offerta reale rifiutata e che la compensazione delle spese giudiziali era incontestabile, data la soccombenza parziale in primo grado.

In prima udienza, rinnovata ritualmente la notificazione agli appellati non costituiti e dichiaratane la contumacia, non riusciva la conciliazione sulla base della proposta contenuta in atto di citazione in appello e il Giudice fissava, quindi, *ex art. 281 sexies* l'odierna udienza per la discussione orale e la decisione della causa.

L'appello proposto è fondato e merita accoglimento nei limiti qui di seguito enunciati.

Innanzitutto è necessario rilevare come l'*an* del sinistro stradale (verificatosi in data 16.06.2014 alle ore 23.30 circa sulla Via Ferrara –altezza civico 164- di Bologna tra l'Opel Corsa tg di proprietà di l e i titoli di responsabilità (tamponamento da parte della Volkswagen Sharan tg di proprietà di e condotta da non siano stati oggetto di gravame e, pertanto, risultino coperti da giudicato per mancata impugnazione. Il Giudice di prime cure, infatti, disposta unicamente CTU tecnica, ponendone temporaneamente il costo a carico di ambo le parti, definitivamente decidendo, condannava la Compagnia ed i restanti convenuti contumaci, al pagamento in favore dell'odierna appellante della somma di euro 8.486,85, compensando per 1/3 le spese processuali e condannando i soccombenti a corrispondere i restanti 2/3, liquidati in euro 850,00.



Poneva a carico definitivo in pari misura della parti costituite le spese di CTU.

1. Il primo motivo d'impugnazione è fondato sotto tutti i profili prospettati.

E' pacifico che il valore commerciale del veicolo ante sinistro fosse €. 7.500,00 e che il danno economico ammontasse complessivamente a €. 8.486,85, dovendosi sommare gli ulteriori importi pari a €. 500,00 per spese di passaggio di proprietà e bollo e a €. 486,85 per il noleggio di auto sostitutiva, tale stima complessiva è stata effettuata dal CTU nominato e ritenuta in sentenza dal GdP. Altrettanto incontestato è che invece la proprietà ha preferito optare per la riparazione del veicolo, sostenendo una spesa di €. 8.896,26.

A parere del Tribunale la differenza esigua (€. 896,26) d'importo tra riparazione (risarcimento in forma specifica) e rottamazione/valore commerciale (risarcimento per equivalente) non giustifica la scelta operata in prime cure, peraltro in maniera del tutto acritica, di corrispondere quest'ultimo, in ragione del fatto che si trattava comunque di un'auto di soli due anni di vita, perché l'utilità del veicolo non si esaurisce staticamente nel solo corrispettivo economico del valore di mercato, ma assomma su di sé anche l'utilità pratica e concreta, che da esso può trarre il suo proprietario anche in termini di maggior comfort o affezione. Posto che la norma cardine va individuata nell'art. 2058 cc è evidente che in base al dettato normativo la valutazione di anti economicità della riparazione non segue necessariamente quella di eccessiva onerosità, impedita appunto dalla norma. Sul punto può registrarsi un condivisibile arresto della Suprema Corte (Sez. 3, Sentenza n. 2402 del 04/03/1998 Rv. 513335 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 21012 del 12/10/2010 Rv. 614575 – 01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 24718 del 04/11/2013 Rv. 628749 - 01), secondo il quale <<la domanda di risarcimento del danno subito da un veicolo a seguito di incidente stradale, quando abbia ad oggetto la somma necessaria per effettuare la riparazione dei danni, deve considerarsi come richiesta di risarcimento in forma specifica, con conseguente potere del giudice, ai sensi dell'art. 2058 secondo comma, cod. civ, di non darvi ingresso e di condannare il danneggiante al risarcimento per equivalente, ossia alla corresponsione di un somma pari alla differenza di valore del bene prima e dopo la lesione, allorquando il costo delle riparazioni superi notevolmente il valore di mercato del veicolo. >> (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 2402 del 04/03/1998 Rv. 513335 – 01). Numerosa giurisprudenza di merito, tra cui questo stesso Tribunale (sentenza 2526/2009 Pres. Drudi), condivide questa posizione.

Conseguentemente deve ritenersi effettivamente errato l'implicito convincimento del GdP, contrario alla refusione di quanto pagato dal danneggiato per la riparazione, tenuto conto che si tratta d'importo di poco superiore a quello corrispondente al valore commerciale del veicolo e al risarcimento del danno discendente dall'applicazione del conseguente criterio di stima.

Da ciò discende che la Compagnia deve essere condannata al pagamento dell'ulteriore somma di €.



896,29.

2. Per quanto attiene al secondo motivo d'impugnazione, ritiene questo Giudicante che anch'esso sia fondato e meriti di conseguenza accoglimento.

Il GdP ha effettivamente omesso di pronunciarsi sul capo della domanda attorea relativa al rimborso delle spese stragiudiziali, documentate e saldate, per un valore peraltro inferiore ai minimi tabellari. La debenza di dette spese, mai contestate nel quantum, risiede nella qualificazione di esse quale componente del danno patrimoniale consequenziale dell'illecito, secondo il principio della regolarità causale.

Per la riconoscibilità delle spese legali stragiudiziali si richiamano, oltre ai precedenti di quest'ufficio (cfr. ex multis sentenza n. 21593/11 GI Candidi Tommasi; sentenza del 06.06.2013 in RG 10058/2011 GI Iovino; sentenza n. 2511/2015 GI Arceri), anche i principi ripetutamente espressi dalla Suprema Corte con le pronunce nn. 997/2010; SU 26973/08 (in motivazione punto 5.1); 11606/05 e 2275/06 e più recentemente Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 6422 del 13/03/2017 (Rv. 643676 - 01), intervenute anche con riferimento alle spese sostenute per l'assistenza da parte di un'agenzia di infortunistica. Infatti, anche recentemente la Suprema Corte ha stabilito che *<<Le spese di assistenza legale stragiudiziale, diversamente da quelle giudiziali vere e proprie, hanno natura di danno emergente e la loro liquidazione, pur dovendo avvenire nel rispetto delle tariffe forensi, è soggetta agli oneri di domanda, allegazione e prova secondo le ordinarie scansioni processuali.>>* (Cass. Sez. U - , Sentenza n. 16990 del 10/07/2017 Rv. 644917 - 01; conforme Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 2644 del 02/02/2018 Rv. 647923 - 01).

Nel caso di specie è evidente la riconoscibilità dell'operato difensivo in ragione del fatto che non si era ammesso all'integrale risarcimento il danno patito, costituito dalle spese necessarie per la riparazione, essendosi riconosciute esclusivamente e peraltro in maniera anche incongrua, le spese del valore commerciale del relitto senza neppure considerare quelle necessarie ed indispensabili, per l'acquisto di una vettura sostitutiva. Ancora l'operato del difensore si è reso necessario anche per manifestare, prima, l'intervenuta cessione del credito e, quindi, il mutamento della persona del creditore e per, poi, vanamente illustrare le ragioni della cessionaria, costretta a restituire l'assegno, perché intestato alla proprietà del veicolo, che nelle more aveva appunto ceduto il credito.

Conseguentemente la Compagnia va condannata a pagare in favore dell'appellante anche l'ulteriore somma di **€ 788,00 oltre oneri come da fattura n. 659/2015** (doc. 13).

3. Anche il terzo motivo d'impugnazione non può trovare accoglimento.

Non vi può essere dubbio alcuno che ad essere soccombente nella presente causa sia l'UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA, la quale, pur in assenza di contestazioni in ordine all'an



debeatur ed in presenza di contestazioni non condivisibili sul quantum, nulla ha offerto a titolo di risarcimento, risultando palesemente inadempiente al momento della domanda ed anche successivamente.

Nel caso de quo, infatti, nessuna congrua offerta è stata formulata, dal momento che la somma di euro 7.500,00, comunque non soddisfattiva, inviata dalla Compagnia mediante assegno intestato alla proprietaria del veicolo Domenica Cassano in data 18.07.14, ma pervenuta successivamente, non poteva essere incassata neppure a titolo di acconto, poiché la medesima proprietà in data 10.7.14, aveva sottoscritto il contratto di cessione del credito in favore dell'odierna appellante, contratto regolarmente notificato in data 18.07.14. Di seguito, vista la sovrapposizione dell'invio dell'offerta e della notifica della cessione, era comunicata all' _____ una proposta transattiva (all.11 fasc. attoreo/appellante), che rimaneva inevasa per oltre due mesi prima della notifica della citazione. Tutto ciò pare più che sufficiente per porre a carico di _____ e dei restanti convenuti, odierni appellati, in ragione della soccombenza le spese integrali del giudizio, compresi i costi integrali della CTU e della CTP (€. 610,00), spese e compensi della causa di primo grado, negli importi già stabiliti, oltre le spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo.

PQM

Il Tribunale, definitivamente decidendo nella causa civile in grado d'appello proposta da _____ contro _____

_____ I ogni diversa e contraria istanza, domanda ed eccezione disattese ed in parziale riforma della sentenza impugnata, ferma nel resto:

- in accoglimento integrale dei motivi di appello:

a) condanna gli appellati a pagare in solido a _____ e ulteriori somme di € 896,29 e di € 788,00 (oltre oneri come da fattura n. 659/2015) a titolo di risarcimento danno e rimborso spese stragiudiziali, oltre interessi come indicati nella sentenza di primo grado;

b) condanna gli appellati in solido a rimborsare le spese del giudizio di primo grado, che si liquidano in € 1.275,00 per spese vive e compensi professionali, euro € 610,00 per spese di ctp, oltre al rimborso delle spese di CTU, poste definitivamente a carico dei convenuti, oltre ad IVA, CPA e al 15% per rimborso generale spese forfettarie;

- condanna gli appellati al pagamento in solido in favore dell'appellata delle spese di lite del presente grado di giudizio, spese che liquida in € 375,00 per spese ed € 3.485,00 per compensi, oltre spese forfettarie, oltre IVA e CPA, se dovuti, come per legge.

Così deciso in Bologna il 27.09.2019

Il Giudice

